



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DISABILI

“BASKET E NON SOLO”

STATUTO E REGOLAMENTO ORGANICO

SCOPI E SEDE

Art. 1 -

L'Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” è un'organizzazione di volontariato ed opera senza scopo di lucro.

Aderisce alla Federazione Italiana Sport Disabili.

L'Associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri organismi centrali e periferici, promuovendo la partecipazione dei soci ad ogni livello.

Promuove un movimento sportivo che viva l'esperienza dello sport come momento di riabilitazione, di crescita, di integrazione, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio. Considera e promuove pertanto lo sport inserito nell'ambito delle attività culturali, formative, riabilitative, di integrazione e del tempo libero, rivolgendosi a tutte le fasce d'età.

Persegue in modo unitario le scelte associative, educative e tecniche, garantisce e promuove la piena autonomia a livello locale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.

Tale Associazione potrà usare la denominazione abbreviata di “Basket e non solo”.

Art. 2 -

L'Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” per il

10655
24.DIC.2004
IL TITOLARE DELL'UFFICIO
DIRIGENTE
(Dott. BIANCA CRISZIA)



perseguimento delle sue finalità si prefigge i seguenti scopi:

- promuove la diffusione dello sport per tutti i portatori di handicap, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali;
- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti ed incrementati i servizi pubblici relativi;
- ricerca il completo soddisfacimento, nei limiti del possibile, delle esigenze personali e sociali di tutti i Soci disabili e svantaggiati psicofisici;
- del loro completo reinserimento sociale;
- del loro progresso in tutti i settori della vita sportiva e sociale.
- promuove il libero associazionismo sportivo, attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva;

Nel perseguimento delle proprie finalità, può inoltre:

- a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
- b) rappresentare i propri Soci disabili e svantaggiati psicofisici nelle loro esigenze ed aspirazioni in tutte le sedi ritenute utili e con ogni atteggiamento o azione considerati idonei;
- c) assistere e tutelare i suddetti Soci nei loro diritti ed interessi materiali e morali, come categoria e come singoli;
- d) promuovere e sollecitare ogni iniziativa, ad ogni livello ed in

- e) ogni ambito, che abbia lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e sociale di tutti i disabili e svantaggiati psicofisici, di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
- f) svolgere iniziative socio culturali;
- g) svolgere attività di tempo libero e ricreative;
- h) indirizzare alle attività sportive tutti quei Soci che riconoscono lo sport come terapia fisica e come sviluppo socio-culturale;
- i) sviluppare attraverso l'agonismo sportivo la volontà di agire, il desiderio di vincere, il bisogno di affermare la propria personalità e stimolare le risorse morali e volitive che devono essere recuperate, rieducate, riabilite al pari dei muscoli;
- j) promuovere, organizzare, coordinare manifestazioni e attività sportive destinate a destare l'interesse sul problema della riabilitazione e dell'inserimento attivo nella vita sociale degli atleti;
- k) mantenere rapporti con le altre Associazioni sportive affinché lo sport praticato da tutti i disabili non venga considerato sport minore, ma venga riconosciuta la sua validità e importanza nell'ambito sportivo generale;
- k) partecipare alle manifestazioni sportive organizzate per la sensibilizzazione sociale a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- l) l'Associazione è indipendente da legami e influenze di partiti politici o gruppi analoghi;
- m) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento

- n) degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle
- o) disposizioni legislative vigenti;

Art. 3

L'Associazione Sportiva Disabili "Basket e non solo" a livello centrale ha sede a Beivars di Udine, in Via Emilia n. 150 c/o Rosanna Menazzi ed ha una sede distaccata c/o Giovanni Angeli a Castions di Zoppola in Via Ovoledo n. 49.

Ha durata illimitata salvo in caso di scioglimento.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi e quote dei Soci
- b) contributi e finanziamenti di enti pubblici;
- c) erogazioni di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- d) donazione, lasciti disposti da persone o enti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, le elargizioni liberali

in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dal Consiglio

Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi;

- f) I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;

- g) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano



imposte dalla legge.

h) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

i) L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

l) Entro aprile di ogni anno l'Assemblea procede all'approvazione del bilancio dell'Associazione.

SOCI - TESSERATI.

Art. 5 – Soci effettivi.

Sono Soci effettivi tutti gli iscritti compresi gli atleti che desiderano praticare e partecipare alle attività sportive e non nelle discipline preposte da codesta Associazione.

Art. 6 – Soci sostenitori – collaboratori.

Sono Soci sostenitori – collaboratori quelle persone fisiche o giuridiche che hanno a cuore la condizione ed il progresso di tutti i disabili. Essi attuano tale impegno individuale e civile partecipando agli scopi ed alla vita dell'Associazione contribuendo in qualsiasi forma, secondo le norme del presente statuto, alla formazione personale e sociale dei disabili.

Art. 7 – Soci onorari.

Sono Soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito in modo apprezzabile al recupero dei disabili ed al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione mediante aiuti morali e materiali, non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 8 – Iscrizione di Soci.

Le iscrizioni possono essere raccolte da un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni di Soci effettivi, sostenitori-collaboratori e onorari verranno valutate dal Consiglio Direttivo che deciderà a riguardo con delibera motivata. La quota associativa verrà stabilita di anno in anno dall'assemblea dei Soci.

La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della vidimazione della tessera.

Art. 9 – Doveri dei Soci.

I Soci hanno l'impegno sociale di:

- a) perseguire, nelle forme loro possibili, la promozione sociale e individuale dei disabili e di codesta Associazione;
- b) cooperare e contribuire, secondo le loro possibilità ed i mezzi disponibili alla vita e allo sviluppo dell'Associazione;
- c) l'adesione espressa ed incondizionata alle finalità di cui all'art. 1 del presente statuto.
- d) la quota di ogni associato è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10 – Diritto di voto e suo esercizio.

I Soci sono tenuti ad osservare ed a far osservare lo statuto ed il regolamento organico, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.

Hanno diritto:

- di partecipare, con diritto di voto singolo di cui all'articolo secondo

comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti con i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti, alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

- i Soci Onorari possono votare, ma non essere eletti a cariche sociali (Art. 7);
- il diritto di voto per i soci minori di 18 anni o incapaci di espletare autonomamente compete a chi legalmente li rappresenta o tutela.
- Il diritto di voto può essere delegato con l'osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 11. Per le elezioni a cariche sociali il voto è segreto, pena l'annullamento della votazione.
- Di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli.
- Di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 11 – Rappresentanza del Socio.

Il Socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio in assemblea.

Art. 12 – Rinnovo iscrizione del Socio.

- a) I Soci devono annualmente provvedere al rinnovo dell'iscrizione nei modi e termini stabili dal regolamento organico e nel rispetto del presente statuto.
- b) Le prestazioni fornite dai Soci e dagli aderenti sono effettuate a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 13 – Accesso alle cariche sociali.

Possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione i Soci di cui Artt. 5 e 6.

Art. 14 – Accettazione delle cariche sociali.

Il socio eletto dovrà dichiarare al Consiglio Direttivo l'accettazione della carica sociale e della responsabilità che essa comporta.

Art. 15 – Gratuità delle cariche sociali.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione deliberata dagli organi giudicanti quando il Socio:
 - 1) ha gravemente violato lo statuto;
 - 2) ha agito in contrasto, in concorrenza, a danno o comunque con pregiudizio all'Associazione;
 - 3) ha leso o compromesso il prestigio, la dignità dell'Associazione o l'immagine pubblica di uno o più Soci;
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Direttivo.

Art. 17 – Dimissioni.

I Soci possono presentare in qualsiasi momento le dimissioni motivandole. Le dimissioni hanno effetto immediato dalla data del loro esame da parte del Consiglio Direttivo, con la presenza del socio

uscente se richiesto.

In caso di dimissioni di soci eletti a cariche sociali, si procederà alla nomina del 1° non eletto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Procedura per l'espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera in maggioranza di tre quarti dei presenti la proposta di espulsione motivata, con la presenza del Socio in questione, il quale potrà avvalersi del diritto di difesa.

GLI ORGANI SOCIALI.

Tali organi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario con funzioni di Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 – Riserva di ampliamento della struttura e degli organi associativi.

Se le future necessità di codesta Associazione lo renderanno opportuno è prevista e auspicata la possibilità di variare, sia territorialmente sia organicamente, la struttura amministrativa e rappresentativa della stessa.

Art 20 – L'assemblea dei Soci.

L'assemblea dei Soci è il maggior organo deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci o dai loro delegati. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.



Art. 21 – L'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno, a conclusione dell'anno sociale.

L'assemblea ordinaria comprende:

- a) discutere e votare la relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) votare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) eleggere con votazione segreta: il Presidente (art. 31), il Consiglio Direttivo (Art. 32) ed i membri Collegio dei Revisori dei Conti (art. 39);
- d) discutere il programma dell'Associazione per l'esercizio futuro;
- e) esaminare ogni altro argomento messo all'ordine del giorno.

Art- 22 – L'assemblea Straordinaria.

L'assemblea straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, per l'esame delle modifiche allo Statuto sociale, su richiesta scritta o motivata di un terzo dei Soci, per le elezioni di un nuovo Direttivo in caso di dimissioni da parte del Presidente.

Art. 23 – Indennità di procedere per le due assemblee.

Le disposizioni procedurali contenute negli artt. dal 24 al 30 valgono sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria.

Art. 24 – Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente con lettera, telegramma o fax. La comunicazione di convocazione deve essere resa nota e pubblicata mediante affissione ove esistesse una sede sociale effettiva, almeno 30 gg prima della data fissata e deve contenere:

- a) il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione;
- b) l'indicazione del luogo prescelto;
- c) gli argomenti di trattazione.

Art. 25 – Commissione verifica poteri e garanzie.

Il Presidente, rispettivamente all'Assemblea elettiva, all'atto della convocazione, nel deliberato devono nominare la commissione per i poteri e le garanzie. La stessa, composta da 3 tesserati, ha i seguenti compiti:

- 1) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei soci;
- 2) controllare la regolarità delle deleghe in sede di assemblea generale dei soci nonché le generalità dei delegati.
- 3) Organizzare e svolgere le operazioni di voto.
- 4) La commissione comincerà le proprie procedure due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari e le concluderà redigendo apposito verbale.

Art. 26 – Costituzione dell'assemblea.

La prima convocazione dell'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei Soci dell'Associazione. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti. Il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deve essere accertato, possibilmente attraverso l'esibizione della tessera sociale o documento dalla commissione verifica e poteri.

Art. 27 – Presidenza dell'assemblea.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal suo Vice. A redigere il verbale sarà il Segretario/a o uno tra i presenti.

Art. 28 – Votazioni assembleari.

L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi previsti dagli artt. 29 e 30. Le astensioni dal voto, e così anche le schede bianche, sono considerate a tutti gli effetti voti non espressi. Nel caso in cui più persone riportino eguale numero di voti ai fini dell'elezione alle cariche sociali, valgono i seguenti principi di priorità:

- a) quando la parità di voti si verifica tra per un Socio sostenitore-collaboratore con un Socio effettivo, prevale il Socio sostenitore-collaboratore;
- b) quando la parità di voti si verifica tra due o più Soci della stessa posizione sociale si darà luogo al ballottaggio tra di essi.

Art. 29 – Modifiche dello Statuto.

Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno il 75% dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea.

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci. In mancanza del numero legale la proposta di scioglimento sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno due mesi dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza del 75% degli intervenuti. In caso di scioglimento il patrimonio verrà destinato ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 31 – Presidente e sue funzioni.

Il Presidente, eletto direttamente dai Soci, con votazione a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni.

- Ha la rappresentanza legale e amministrativa dell'Associazione.
- Convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza, ne riassume ed esprime la volontà;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.
- vigila, controlla e risponde delle sue funzioni e dell'Associazione
- davanti al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Art. 32 - Nomina delle cariche del Consiglio Direttivo eletto.

Il Consiglio Direttivo eletto suddivide fra gli stessi la carica di Vice Presidente, Segretario con funzioni di Tesoriere e Consiglieri facendo riferimento al numero di voti avuto da ogni singolo componente dello stesso e alla disponibilità e responsabilità dell'incarico. I primi 3 non eletti faranno parte della riserva in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri.

Art. 33 – Supplenza del Presidente.

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 34 – Dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e convoca, entro un mese dalla data di dimissioni, l'Assemblea straordinaria per provvedere all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 35 – Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario con funzioni di Tesoriere e da quattro Consiglieri.

Art. 36 – Funzioni del Segretario e del Consiglio Direttivo.

- a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) redige il bilancio preventivo e consuntivo, relazionato dal segretario con funzioni di Tesoriere e dal collegio dei Revisori;
- c) predispone la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) organizza e propone il programma sportivo;
- e) stabilisce la data di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie e predispone, in unione con il Presidente, il relativo ordine del giorno;
- f) cura l'esecuzione delle delibere approvate;
- g) nomina delegati per particolari incarichi, anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso l'incaricato parteciperà alle riunioni se invitato e deliberato dal Consiglio Direttivo;
- h) amministra tutti i beni;
- i) delibera sulle spese e sulle erogazioni di fondi disponibili, sempre nel limite del bilancio preventivo;
- l) delibera sull'ammissione dei Soci e decide la categoria di appartenenza;
- m) elabora regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- n) propone all'assemblea le eventuali modifiche allo Statuto o ai regolamenti interni;
- o) decide il termine per il pagamento della quota associativa e la chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;



p) risponde sul suo operato davanti all'assemblea.

E' sempre fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo, per gravi ragioni, di indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organo sociale.

Art. 37 – Il Vice Presidente.

Sostituisce a tutti gli effetti e responsabilità il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 38 – Mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia sull'attività del Consiglio Direttivo o di un componente in particolare di esso, riportata con maggioranza relativa in qualunque assemblea, provoca la decadenza dell'organo, che resta in carica fino alla nuova elezione che dovrà tenersi entro 1 mese.

Art. 39 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' composto da tre membri non facenti parte del Consiglio Direttivo, i quali eleggono un Presidente.

Art. 40 – Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' l'organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell'Associazione. Riferisce all'assemblea dei Soci del suo operato ed esprime parere sul bilancio consuntivo. Il Presidente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo riguardanti la materia economico-finanziaria.

Art. 41 – Incompatibilità.

Le cariche del Consiglio Direttivo non possono essere ricoperte dai Soci onorari e da Soci che facciano già parte di direttivi di altre Associazioni Sportive Disabili.

Art. 42 – Durata di tutti gli organi sociali.

La carica di tutti gli organi sociali dell'Associazione ha durata quadriennale, salvo il caso di mozione di sfiducia prevista dall'art. 38 o di nuove elezioni. Sono comunque tutti rieleggibili.

Art. 43 – Controversie.

Tutti i Soci indistintamente si impegnano a non adire le vie legali, nel limite del possibile, per eventuali questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere anche tra i Soci o tra questi e l'Associazione saranno sottoposti al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo con funzione di Presidente, di comune accordo. Non raggiungendo l'accordo sul nominativo del Presidente quest'ultimo sarà designato dal Consiglio Direttivo che verrà informato della decisione presa di comune accordo durante la Controversia e ne delibererà il risultato.

Art. 44 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non contemplato in questo Statuto sociale si rinvia alla legge n. 266/1991, alla legge regionale n. 12/1995, al codice civile e, se applicabili, alle norme stabilite dal CONI, dalla FISD e dal CSI.

Approvato dall'assemblea dei Soci nella seduta del 27/11/2004.-